



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DELLA PAC 2023-2027

Intervento SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Obiettivi

Favorire l'aggregazione di operatori forestali e di prima lavorazione del legno, finalizzata a valorizzare le filiere produttive locali forestali.

Destinatari del bando

partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila e partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

Euro	200.000,00	SRG07
Euro	1.000.000,00	SRD08
Euro	2.000.000,00	SRD15
Euro	300.000,00	SRE03
Euro	50.000,00	SRH03

Scadenza per la presentazione delle domande

06/11/2025 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Danilo Curzi – Funzionario della *Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA Ancona.*

Telefono 0716607820 – **Indirizzo mail:** danilo.curzi@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	8
3. Ambito territoriale	9
4. Dotazione finanziaria	9
5. Descrizione del tipo di intervento	9
5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto	9
5.1.1 <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	9
5.1.2 <i>Criteri di ammissibilità dell'impresa</i>	11
5.1.3 <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i>	11
5.2 Tipologia dell'investimento	11
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	11
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	12
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	13
5.4 Importi e aliquote di sostegno	13
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	13
5.5 Selezione delle domande di sostegno	14
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	14
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
6. Fase di ammissibilità	16
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	16
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda:</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	18
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	19
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	19
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	20
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	20
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	20
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	21
7. Fase di realizzazione e pagamento	21
7.1 Variazioni progettuali	22
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	22

7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i>	23
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	23
7.2	Modifiche progettuali non sostanziali	23
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	23
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	24
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	24
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	24
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	24
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	26
7.5	Domanda di pagamento di saldo	26
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	26
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	28
7.6	Impegni dei beneficiari	29
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	29
7.7	Controlli e sanzioni	30
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	30
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	31

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITÀ DI GESTIONE: l’Autorità di gestione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l’approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BIOMASSA: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono compresi i BIOLQUIDI - combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa - nonché i BIOCARBURANTI - carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

La biomassa è classificabile come sottoprodotto qualora soddisfa le condizioni previste dall’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e rientra nell’elenco presente nella tabella 1-A del DM 06 luglio 2012 (scarti di macellazione non destinati al consumo umano, effluenti zootecnici, paglia, stocchi, lettiere, sottoprodotti derivanti dalla lavorazione e gestione del bosco, potature e residui della manutenzione del verde pubblico e privato, prodotti secondari dell’industria agroalimentare e sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del legno).

BIOMASSE FORESTALI: materiale di origine vegetale prodotto da interventi silvocolturali, da manutenzioni forestali e da potatura e materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, pellet, refili, tondelli, granulati e cascami di legno vergine non contaminati da inquinanti. Nella sua accezione energetica il termine biomassa indica la materia organica prodotta o residua utilizzabile come fonte di energia in processi di generazione di elettricità, calore o biocombustibile.

BOSCO/FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, nel caso di strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.). fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei singoli Progetti Integrati di Filiera al fine della formulazione della graduatoria di merito.

COMITATO DI COORDINAMENTO DI INTERVENTO (CCI): comitato istituito per il coordinamento e l’omogeneizzazione dell’attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della

presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dei singoli Interventi.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

CONTRATTO DI FILIERA: accordo sottoscritto che vincola le parti e individua il soggetto capofila, gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli obblighi reciproci che ciascuno si assume, contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione della filiera e dell'eventuale contenzioso.

COMPUTI METRICI SEMPLIFICATI: computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

COSTI UNITARI DI RIFERIMENTO: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito del SIAR.

CRATERE DEL SISMA: comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229. Tali comuni sono riportati nell'allegato 12 al bando.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DECORRENZA DELL'AVVIAMENTO: ai fini del presente bando la data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.¹

FATTURATO DI FILIERA: Si tratta del fatturato relativo alla vendita dei prodotti a soggetti esterni alla filiera.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FILIERA FORESTALE: Filiera produttiva che coinvolge processi e competenze professionali fortemente differenziate, dall'approvvigionamento alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e prodotti non legnosi (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc.), in cui differenti operatori economici si impegnano a promuovere la cooperazione tra utilizzatori, produttori, trasformatori e consumatori. La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro entità strettamente connesse fra di loro: produzione forestale: comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione, raccolta e approvvigionamento; prima trasformazione: comprende tutte le lavorazioni eseguite direttamente da

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di trasformazione che producono assortimenti o prodotti semilavorati non finiti o grezzi; trasformazione industriale: comprende tutte le lavorazioni successive la produzione e prima trasformazione. Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell'approvvigionamento delle materie prime

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE (GFS): Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e Province Autonome.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018, l'esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente) viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS. Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono inoltre deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l'approvazione e l'esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta, mediante il rilascio del provvedimento o l'accettazione della Dichiarazione di inizio dei lavori selvicolturali, se prevista ed applicabile all'istanza dell'avente diritto, la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.

In considerazione di quanto evidenziato, viene previsto a livello nazionale e regionale che il sostegno al settore forestale, solo per le proprietà od aziende forestali con superfici in proprietà o possesso superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento", volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell'efficacia dell'operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del PSP nazionale e del CSR Marche, con riferimento ai singoli interventi.

IMPRESSE FORESTALI TITOLARI E/O ESECUTRICI DEI LAVORI: impresa, singola o associata, iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Possono essere iscritte, se ne hanno i requisiti, all'Albo regionale delle imprese forestali di cui all'art. 9 della L.r. n. 6/2005 ed atti attuativi.

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN FORESTA: investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.

INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN FORESTA: Investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell'azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

PIANIFICAZIONE FORESTALE: Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dall'art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale) del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). I Piani di gestione o strumenti equivalenti, previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018 corrispondono, per il territorio nazionale, agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano colturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere dirimboschimento, piano colturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.

PRODOTTO DI FILIERA: Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera. I possibili prodotti sono riconducibili al legname ed agli assortimenti derivanti dalla prima lavorazione: materiale energetico, legname da opera, ecc.

PROGETTO DI FILIERA: è caratterizzato da un approccio collettivo ed integrato che interessa più interventi e coinvolge più soggetti beneficiari che fanno parte di un'unica filiera produttiva agricola/agroalimentare o forestale. I progetti sono costruiti attorno ad un **business plan** di filiera in cui sono individuate le strategie scelte per raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. I progetti di filiera presentati per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di intervento, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di intervento.

PMI: è da considerarsi "**media**" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato) il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. È definita invece "**piccola**" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. È definita, infine, "**micro impresa**" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato, o in alternativa al parametro del fatturato, un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

SCHEDA DI COSTO SEMPLIFICATO: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SISTEMA AGROFORESTALE: Sistema di utilizzazione del suolo nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche estensive in cui si possono anche ottenere legno e prodotti forestali secondari.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FILIERA: Tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di filiera, I soggetti sono vincolati dal contratto sottoscritto tra le parti che individua il soggetto capofila, gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli obblighi reciproci che ciascuno si assume.

SOGGETTO PROMOTORE: Il soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto di filiera ed è rappresentato da associazioni di agricoltori, e per le filiere forestali di produttori agricoli e forestali, di qualsiasi natura giuridica, i cui soci sono soggetti che sottoscrivono il contratto di filiera o da consorzi di tutela delle denominazioni di origine regionali. I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto di filiera, possono anche essere beneficiari di aiuti del CSR.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

TITOLARE D'IMPRESA FORESTALE: colui che si insedia in qualità di capo azienda e assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda stessa, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. In caso di impresa individuale per l'insediamento come capo azienda si considera l'iscrizione al registro delle imprese come imprenditore, e la richiesta di apertura/estensione della partita IVA in campo forestale (codice ATECO 02 o 16).

2. Obiettivi e finalità

L'Intervento intende favorire l'attuazione di progetti integrati di cooperazione per filiera produttive forestali.

Ciò per favorire, in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità forestale, capaci di:

- generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali;
- contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono;
- rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, l'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di di cooperazione finalizzati a:

- valorizzare la filiera del legno;
- organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
- rafforzare i mercati locali;
- incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi;
- favorire la vendita diretta;

- promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica a tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando è pari a € 3.550.000,00 ripartita tra gli interventi attivabili come di seguito indicato in tabella:

Interventi attivabili	Dotazione per intervento (euro)
SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages "Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali – filiere produttive forestali"	200.000,00
SRB08 Azione 1 – Viabilità forestale e silvo-pastorale	1.000.000,00
SRD15 Azione 2 – Ammodernamenti e miglioramenti	2.000.000,00
SRE03	300.000,00
SRH03	50.000,00
Dotazione Filiera produttiva forestale	3.550.000,00

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Per gli interventi attivabili nel Progetto di Filiera produttiva forestale, si rinvia a quanto previsto nell'allegato B del presente bando.

5.1.1 Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I richiedenti possono essere²:

- partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila;
- partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.

Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione³.

I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca⁴.

² Vedi scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

³ Vedi CR6 della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

⁴ Vedi CR7 della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

Il richiedente – che è il soggetto promotore del progetto di filiera produttiva forestale – può essere una associazione di qualsiasi tipo tra soggetti pubblici e/o privati; tale soggetto, se dovuto in base alla natura associativa, deve:

- Dotarsi di un proprio Fascicolo aziendale sul SIAN e provvedere al suo aggiornamento prima della presentazione della domanda;
- Presentare la domanda del progetto di filiera e coordinare la presentazione dei progetti individuali e, in caso di approvazione, curare le attività e le comunicazioni connesse all'iter istruttorio;
- Tenere aggiornato l'elenco dei partecipanti alla filiera, siano essi nuovi aderenti o subentranti nel corso del periodo di impegno;
- Avere la sede legale o almeno una sede operativa all'interno del territorio della Regione Marche;

Inoltre il soggetto promotore deve provvedere alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti, alla redazione ed alla registrazione del contratto di filiera (Allegato 1).

Le associazioni che si identificano quale soggetto promotore devono essere costituite da due o più soggetti di cui almeno la metà del settore forestale, produttori di biomassa forestale prodotta da alberi o boschi vegetanti nelle Marche (Almeno la metà della biomassa forestale deve essere prodotta da alberi o boschi vegetanti nelle Marche), dal cui statuto si evinca che nella composizione dell'organo decisionale la prevalenza sia detenuta dalle seguenti categorie di imprenditori:

- a) agricoltori iscritti alla CCIAA, sezione speciale delle imprese agricole o coltivatori diretti;
- b) operatori forestali (iscrizione alla CCIAA con codice ateco forestale)

Nel caso in cui il soggetto promotore sia identificato in una Associazione Temporanea di Impresa (ATI) gli obblighi di cui sopra dovranno essere rispettati dal soggetto capofila.

Il **soggetto promotore** dovrà garantire⁵:

- il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;
- il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;
- l'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto;
- l'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;
- la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

I **soggetti partecipanti alla filiera** produttiva forestale debbono:

- sottoscrivere il contratto di Filiera;
- prevedere gli investimenti ammissibili in relazione ad una o più interventi attivabili all'interno della filiera;
- possedere al momento della domanda di sostegno relativa all'intervento attivato nella filiera, i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità previsti per i singoli interventi per i quali viene richiesto l'aiuto, così come specificato nei singoli adempimenti, a cui si rinvia.

Ciascun soggetto partecipante conserva autonomia ai fini:

- della gestione del finanziamento con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione di contratto di filiera;
- degli adempimenti fiscali;
- degli oneri sociali;

⁵ Vedi IM1, IM2, IM3, IM4, IM5 della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

- della rispondenza ai vincoli di ciascun intervento e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

5.1.2 Criteri di ammissibilità dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. Nei casi previsti non essere una impresa in difficoltà;
2. Essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
3. Essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) con codice attività agricola ATECO 01 o forestale ATECO 02 (escluso il codice 02.3 "Raccolta di prodotti selvatici non legnosi") e/o codice ATECO 16, per le attività compatibili con l'Azione oggetto del bando;
4. Avere la sede legale o almeno una sede operativa all'interno del territorio della Regione Marche;
5. Avere sottoscritto il contratto di filiera.

5.1.3 Criteri di ammissibilità del progetto

L'iniziativa progettuale deve:

1. Raggiungere un punteggio minimo di 0,10 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1;
2. Riferirsi ad un ambito di cooperazione⁶;
3. Prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati⁷;
4. Prevedere nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività⁸;
5. riguardare investimenti all'interno del territorio regionale e con ricaduta su superfici boscate regionali;
6. riguardare interventi connessi e commisurati alle produzioni di filiera;
7. riguardare superfici non utilizzate per altre filiere forestali;
8. riguardare materia prima lavorata nella filiera derivante in prevalenza da produttori forestali di base (utilizzatori del bosco) partecipanti alla filiera.

5.2 Tipologia dell'investimento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Gli investimenti debbono essere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità.

Sono ammissibili investimenti volti alla preparazione e all'attuazione di strategie/progetti di cooperazione con l'obiettivo di:

- a) valorizzare le filiere produttive locali forestali;
- b) organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
- c) rafforzare i mercati locali;
- d) incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi;
- e) favorire la vendita diretta;

⁶ Vedi CR2 della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

⁷ Vedi CR4 della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

⁸ Vedi CR3RM della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

- f) promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di rafforzare i mercati locali;
- g) incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.

Per gli interventi attivabili nel Progetto di filiera produttiva forestale, si rinvia a quanto previsto nell'allegato B del bando.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa⁹:

- a. costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, progettazione necessaria all'individuazione degli elementi costitutivi e della sostenibilità della filiera, compresa la stesura di piani di approvvigionamento e l'elaborazione di strategie operative;
- b. costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;
- c. divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);
- d. costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- e. costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;
- f. costi per la realizzazione dei servizi e attività oggetto della cooperazione comprese, ad esempio, le spese per il personale in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti.

Le spese sostenute per le attività di cui ai precedenti punti **c**, **d**, **e**, possono rappresentare al massimo il 30% del costo totale del progetto stesso.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio delle azioni svolte con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

Possono essere applicati i costi unitari calcolati sulla base del documento di indirizzo RRN/CREA "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi".

Per l'attività divulgativa/informativa possono essere applicati i costi unitari calcolati sulla base del documento metodologico "Metodologia per il calcolo delle Unità di Costo Standard relative alla sottomisura 1.2.A del PSR Marche 2014-2020" realizzato dalla Postazione Regionale del CREA-PB delle Marche, nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, scheda 27.1 - Postazioni Regionali della Rete¹⁰.

⁹ Vedi SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, Altro della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

¹⁰ L'applicazione dei costi unitari è subordinata all'approvazione del PSP PAC 2023-2027 versione 5.0 da parte della Commissione UE e della conseguente approvazione dell'adeguamento del CSR Marche 2023-2027 versione 4.0 da parte dei competenti organi regionali.

Nel caso di assenza completa nei Prezzari, delle tipologie di azioni e interventi previsti, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del CSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore (cfr paragr. 6.1.3)

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a. spese relative alle attività iniziate prima della presentazione della domanda di sostegno;
- b. acquisto di beni mobili e beni immobili;
- c. manutenzioni ordinarie, costi di esercizio e funzionamento di beni mobili e immobili;
- d. imposte, oneri e tasse, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo e i contributi previdenziali per le prestazioni professionali versate entro i termini di legge;
- e. costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti;
- f. oneri legali;
- g. Spese per piani di gestione forestale o strumenti equivalenti in aree già pianificate con pianificazione ancora vigente;
- h. Investimenti in territori extra-regionali;
- i. costi per la stipula di polizze fidejussorie;
- j. spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi e aliquote di sostegno

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, fino ad un massimo del 10% dell'intero contributo totale ammissibile della filiera.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regime di aiuto da istituire ai sensi dell'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (c.d. *ABER*).

In ogni caso nessun contributo non può essere concesso prima dell'acquisizione del numero di identificazione dell'aiuto.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

- 1) Una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
- 2) È possibile il cumulo del sostegno di cui al presente bando, con aiuti con fondi nazionali o regionali;
- 3) In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Composizione e caratteristiche del partenariato	
A.1 Numero produttori di materia prima legnosa aderenti	20%
A.2 Tipologia dei soggetti aderenti	30%
B. Caratteristiche del Progetto di Filiera forestale	
B.1 Diversificazione dei prodotti di filiera	40%
B.2 Superficie boschiva oggetto di lavorazione annuale	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A.1 Numero produttori di materia prima legnosa aderenti	Punti
- Numero di produttori di materia prima legnosa coinvolti nella filiera maggiore o uguale a 8	1
- Numero di produttori di materia prima legnosa coinvolti nella filiera compresi tra 4 e 7	0,5
- Numero di produttori di materia prima legnosa coinvolti nella filiera inferiore a 4	0

A.2 Tipologia dei soggetti aderenti	Punti
- Adesione alla filiera di produttori di materia prima, di primi trasformatori e di utilizzatori della materia prima trasformata	1
- Adesione alla filiera di produttori di materia prima e di primi trasformatori	0,50
- Adesione tra i produttori di materia prima di Comunanze Agrarie, Domini Collettivi, Usi Civici e soggetti gestori pubblici e privati dei demani regionali.	0,25
- Altri soggetti	0

B.1 Diversificazione dei prodotti di filiera	Punti
- Progetto per la creazione e lo sviluppo di filiere forestali volte alla produzione sia di legname da opera che di prodotti per l'energia rinnovabile	1
- Progetto per la creazione e lo sviluppo di filiere forestali volte alla produzione di legname da opera	0,5
- Altri progetti	0

B.2 Superficie boschiva oggetto di lavorazione annuale*	Punti
- Superficie boschiva oggetto di lavorazione con il progetto di filiera pari o superiore a 100 ettari l'anno	1
- Superficie boschiva oggetto di lavorazione con il progetto di filiera pari o superiore a 50 ettari ed inferiore a 100 ettari l'anno	0,5
- Altri progetti.	0

** verificabile con i piani dei tagli in presenza di piano di gestione forestale o strumento equivalente e/o delle autorizzazioni al taglio/DIL, nel periodo di operatività della filiera.*

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- A. assegnazione dei punteggi di priorità ai singoli progetti degli interventi SRG07 sulla base dei criteri riportati nel precedente paragrafo 5.5.1, con le seguenti modalità:
1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A1-A2-B1-B2);
 2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
 3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.
- B. Verifica del punteggio minimo pari a 0,10 che costituisce la soglia di qualità al di sotto della quale l'intervento SRG07 e di conseguenza la filiera, non è considerato ammissibile;
- C. Predisposizione delle graduatorie interne a ciascun progetto di filiera e relative a ciascun intervento, di tutti i progetti afferenti agli interventi attivati con il progetto di Filiera risultati ammissibili a seguito delle istruttorie effettuate con le modalità indicate dai bandi dei singoli interventi, sulla base delle dotazioni finanziarie per intervento fissate dal Soggetto Promotore nel Business Plan di filiera, nei limiti della dotazione massima assegnata alle filiere e della dotazione massima assegnata alle singole sottomisure;
- D. Predisposizione della graduatoria generale.

I progetti di filiera (intervento SRG07) verranno finanziati in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascuna misura attivabile in filiera

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità a progetti di filiera con un maggior numero di produttori di materia prima forestale.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6. Fase di ammissibilità

Per gli interventi attivabili nel Progetto di Filiera produttiva forestale, si rinvia a quanto previsto nell'allegato B del presente bando.

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 150 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- 1) dichiarazione del Richiedente, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- 2) l'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 6.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dal 24 luglio 2025 e fino al giorno **6 novembre 2025 ore 13:00**, termine perentorio.

Ogni soggetto promotore può presentare una sola domanda a valere sul presente intervento.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;

➤ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

A pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, deve essere allegata documentazione seguente:

- 1) **Progetto aziendale** volto a fornire gli elementi minimi essenziali per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento:
 - a. finalità, contesto e obiettivi del progetto,
 - b. descrizione del soggetto richiedente,
 - c. descrizione del progetto con l'indicazione, della delimitazione dell'area di intervento e degli investimenti previsti in funzione delle finalità della filiera;
 - d. indicazione dei soggetti partecipanti alla filiera e loro ruolo (produttori materia prima, trasformatori, commercianti, utilizzatori),
 - e. crono programma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario)¹¹; il piano di investimenti deve essere volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste.
 - f. l'estensione della superficie boschiva impegnata che si intende utilizzare annualmente per le esigenze della filiera (tale superficie sarà oggetto di verifica in base ai piani di taglio in presenza di piano di gestione forestale o strumento equivalente e/o delle autorizzazioni al taglio/DIL, nella fase di pagamento),
 - g. piano economico di spesa riguardante le azioni e attività previste, nel caso di mancata applicazione dei costi unitari¹² o di assenza completa nei Prezzari, delle tipologie di azioni e interventi previsti, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del CSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore. I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate / professionisti competenti per le materie trattate, per ogni singola fornitura di beni o servizi non compresi nelle voci dei prezzari vigenti, datati e firmati dalla ditta/professionista che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad azioni e servizi con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.)
 - h. la descrizione di ogni altra azione ritenuta necessaria.

Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

¹¹ Vedi CR1 della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027

¹² Possono essere applicati i costi unitari calcolati sulla base del documento di indirizzo RRN/CREA "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi". Per l'attività divulgativa/informativa possono essere applicati i costi unitari calcolati sulla base del documento metodologico "Metodologia per il calcolo delle Unità di Costo Standard relative alla sottomisura 1.2.A del PSR Marche 2014-2020" realizzato dalla Postazione Regionale del CREA-PB delle Marche, nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, scheda 27.1 - Postazioni Regionali della Rete. L'applicazione dei costi unitari è subordinata all'approvazione del PSP PAC 2023-2027 versione 5.0 da parte della Commissione UE e della conseguente approvazione dell'adeguamento del CSR Marche 2023-2027 versione 4.0 da parte dei competenti organi regionali.

- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relativo allo stato in difficoltà o meno dell'impresa se dovuto, come da Allegato 3 (solo per beneficiari di diritto privato).
- 3) Contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti.

6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate tali:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON rientrano nelle suddette categorie:

- ✓ la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- ✓ la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- ✓ la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi, tranne nell'ipotesi di priorità richiesta correttamente in riferimento al settore, ma con scelta al suo interno della tipologia di investimento prioritaria errata.

In ogni caso la correzione di errore NON può determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'ADG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata¹³.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno

¹³ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono invece essere presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando.

tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione..

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 150 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno;
2. La verifica di validità tecnica del piano aziendale e la coerenza con le attività e gli investimenti proposti con gli interventi attivati in filiera.
3. La verifica della congruità e la ragionevolezza dei prezzi relativi alle singole attività.

Attribuzione del punteggio di priorità

- a. I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.
- b. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della

liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singola azione o attività;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

1. ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'intervento.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'acconto/anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al beneficiario viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una richiesta di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché non siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

1. Modifiche delle tipologie di operazioni approvate, che non incidono sull'assegnazione dei punteggi effettuata dalla commissione di valutazione;
2. Tutte le modifiche del quadro economico originario consistenti in spostamenti di risorse tra le diverse tipologie di spesa previste al par. 5.3.1 superiori complessivamente al 10% del valore totale della spesa ammessa.
3. cambio del beneficiario o del rappresentante legale a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
 - sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente;
 - Il cambio di assetto societario costituisce variante per cambio beneficiario, solo nel caso in cui vada ad incidere sui parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile o sulla percentuale di sostegno.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte. La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario. In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene troncato a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
- nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo, ecc.);

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione dell'intervento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso;
- il ricalcolo delle priorità, effettuato sulla base del nuovo piano degli investimenti, non determini un punteggio inferiore al punteggio minimo di accesso

L'istruttoria delle variazioni progettuali può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile regionale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "modifiche tecniche non sostanziali", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa quali a titolo di esempio:

- l'adeguamento del cronoprogramma,
- il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata motivazione,

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento e di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere erogato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

Si precisa che a seguito della notifica dell'emendamento 4 avvenuto il 16/04/2025 da parte del MASAF alla Commissione UE per il tramite del sistema SFC 2021, l'applicazione della possibilità di pagamento di anticipi è subordinata all'approvazione del PSP PAC 2023-2027 versione 5.0.

7.3.1 *Presentazione delle domande*

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del premio, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva (Allegati 8 e 9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 *Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 **Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

È possibile presentare richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente alle azioni effettivamente eseguite. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipo, il SAL può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso.

È possibile erogare acconti fino all' 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 *Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Contratto di filiera registrato;

2. Relazione tecnico/economica timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (professionista iscritto all'albo di competenza), contenente tutte le indicazioni e le informazioni relative alle azioni intraprese e da intraprendere per la realizzazione del Progetto Integrato di Filiera; la relazione deve anche contenere la giustificazione dei costi indiretti se richiesti e la comparazione con il programma presentato in domanda di sostegno;

La relazione tecnica deve inoltre contenere:

- l'elenco degli eventuali soggetti terzi incaricati della progettazione e della realizzazione delle singole iniziative,
 - la documentazione probatoria (fotografie, fogli firma per presenze ad incontri, copie inviti, ecc...) e riepilogo delle spese sostenute,
 - la descrizione e la giustificazione delle eventuali modifiche non sostanziali apportate al progetto iniziale,
 - gli elaborati tecnici riguardanti la redazione degli Studi di fattibilità, studi sulla zona interessata dal progetto, progettazione per la redazione di piani aziendali di approvvigionamento ed elaborazione strategie, ecc...
 - la descrizione delle attività di animazione, organizzazione, coordinamento della fase di attuazione dell'accordo di filiera
3. dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che per i costi sostenuti non si è usufruito di altri contributi pubblici o sovvenzioni a caratteri fiscali (es. credito d'imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (Allegato 6);
 4. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (Allegati 8 e 9);
 5. dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi degli Artt. 46-47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.
 6. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
 7. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio delle azioni svolte con specifico riferimento all'investimento. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;
 8. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. definizioni):
 - copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking",

il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

- copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
- per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti,
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario,
- i pagamenti effettuati su conto corrente non inserito su fascicolo aziendale (cfr. definizioni).

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- verificare il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali.

Lo stato di avanzamento, deve essere asseverato e timbrato e sottoscritto dal professionista responsabile del progetto, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità o anomalie nel progetto autorizzato o nella descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato.

La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzi ed il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. entro 36 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere la seguente documentazione:

1. Contratto di filiera registrato;

2. Relazione tecnico/economica timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (professionista iscritto all'albo di competenza), contenente tutte le indicazioni e le informazioni relative alle azioni intraprese e da intraprendere per la realizzazione del Progetto Integrato di Filiera; la relazione deve anche contenere la giustificazione dei costi indiretti se richiesti e la comparazione con il programma presentato in domanda di sostegno;

La relazione tecnica deve inoltre contenere:

- l'elenco degli eventuali soggetti terzi incaricati della progettazione e della realizzazione delle singole iniziative,
 - la documentazione probatoria (fotografie, fogli firma per presenze ad incontri, copie inviti, ecc...) e riepilogo delle spese sostenute,
 - la descrizione e la giustificazione delle eventuali modifiche non sostanziali apportate al progetto iniziale,
 - gli elaborati tecnici riguardanti la redazione degli Studi di fattibilità, studi sulla zona interessata dal progetto, progettazione per la redazione di piani aziendali di approvvigionamento ed elaborazione strategie, ecc...
 - la descrizione delle attività di animazione, organizzazione, coordinamento della fase di attuazione dell'accordo di filiera
9. dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che per i costi sostenuti non si è usufruito di altri contributi pubblici o sovvenzioni a caratteri fiscali (es. credito d'imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (Allegato 6);
 10. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (Allegati 8 e 9);
 11. dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi degli Artt. 46-47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.
 12. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
 13. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio delle azioni svolte con specifico riferimento all'investimento. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;
 14. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. definizioni):
 - copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking",

il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

- copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
- per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti,
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario,
- i pagamenti effettuati su conto corrente non inserito su fascicolo aziendale (cfr. definizioni).

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

7.5.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- la verifica che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129¹⁴;
- La verifica della presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- La verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- La verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- La verifica del rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali.

La spesa riconosciuta per il saldo sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzi ed il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di realizzazione della medesima azione o attività ammessa all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

¹⁴ Vedi "Altri obblighi" della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari:

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

- Adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo
- Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione da parte dell'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa e rendicontare nel termine previsto;
- destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
- realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e coerente con il progetto approvato;
- rendere noto alla Struttura competente per territorio, in base alle modalità previste dal bando, le eventuali variazioni e/o mancate realizzazioni degli investimenti autorizzati;
- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di Interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico¹⁵, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129. cfr. paragrafo successivo);
- registrare il contratto di filiera con i partecipanti coinvolti nel progetto di filiera.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Il beneficiario del contributo è tenuto a riconoscere il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a. fornendo sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b. per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione

¹⁵ Vedi "Altri obblighi" della scheda intervento SRG07 del CSR Marche 2023-2027.

conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;

- c. per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera b) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129;
- d. d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II;

7.7 Controlli e sanzioni.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR n. 755 del 26/05/2025 Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023–2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023–2027 della Regione Marche (CSR). D. Lgs 42 del 17/03/2023. DM Decreto del n. 93348 del 26/02/2024. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni (si valuterà la sola documentazione prodotta nei termini e nelle modalità previste dal bando).

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁶.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

¹⁶ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)